



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
Via P. Del Vecchio 10

ALBA - BRA
Corso Piave 8 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

L'ITALIE à TABLE

le salon de la gastronomie italienne

2018



Dal 24 al 27 maggio a Saint Raphaël, dal 31 maggio al 3 giugno ad Antibes e dal



8 al 10 giugno nella storica location della Promenades Des Anglais a Nizza; questi sono stati gli appuntamenti itineranti dell'edizione 2018 di Italie a table.

Organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza in occasione della Festa della Repubblica Italiana, L'Italie à Table si è dimostrata una vetrina puntuale e di grande qualità per presentare l'enogastronomia italiana: dalle confetture dolci e salate alla pasta artigianale, dai formaggi tipici all'olio d'oliva, senza dimenticare gli apprezzatissimi salumi italiani e la ricca selezione di vini regionali.

La manifestazione è stata accompagnata da un ricco programma di conferenze, atelier, dimostrazioni per adulti e bambini, realizzati grazie all'intervento appassionato dei produttori e altri professionisti, francesi e italiani, che condividono l'amore per i buoni prodotti e per la cucina dai sapori autentici.

Il valore di iniziative come L'Italie à table è stata confermata dal successo di pubblico che fanno della Francia il secondo partner mondiale per il commercio estero italiano, specialmente nel settore agroalimentare

che rappresenta una fetta importante del mercato delle importazioni della regione PACA (Provence, Alpes, Côte d'Azur), con un volume di scambi di 427 milioni di euro, pari al 14% del totale delle importazioni.

Cna Cuneo era presente come ogni anno a promuovere le imprese e i prodotti di eccellenza del territorio, all'interno del contesto della Banca dei Sapori, progetto condiviso con Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC di Cuneo.

Subappalto: legittima la clausola penalizzante

Il Tar Piemonte ha chiarito che è legittima la clausola del bando che attribuisce un maggior punteggio in funzione della minor quota affidata in subappalto

Con il presupposto che "crea problemi nel corso del contratto" i giudici amministrativi piemontesi, nella sentenza n. 578 dell'11 maggio 2018, **hanno sancito la** legittimità del bando che scoraggia il subappalto, stabilendo che una clausola che premi l'impresa che lo riduce al massimo

SOMMARIO

Italie a table 2018

Subappalto: legittima la clausola penalizzante

Impianti a gas, pubblicate nuove Linee guida CIG

Parere negativo su Consiglio di Stato su nuovo DPR F-Gas

Percorsi di crescita professionale per imprese di pulizia

Obbligo Fatturazione elettronica carburanti

non è nè discriminatoria nè anticoncorrenziale.

Così facendo, i giudici amministrativi piemontesi hanno ritenuto manifestamente infondato il ricorso ritenendo che la clausola che 'premia' il minimo ricorso al subappalto è idonea a precludere la partecipazione alla gara delle imprese che non posseggano tutti i requisiti o che non siano organizzate in maniera tale da raggiungere l'intero territorio da servire. Un'impresa di piccoli o medie dimensioni può agevolmente sopperire ad una carenza organizzativa mediante ricorso all'avvalimento o al raggruppamento di imprese: per questo, secondo il Tar, la clausola non è affatto di per sé preclusiva della partecipazione alla gara.

La clausola che premia con un punteggio aggiuntivo l'offerta dell'operatore che subappalta la minor quota dell'appalto non può ritenersi discriminatoria né ingiustificatamente limitativa della libertà di stabilimento e della libera concorrenza, avendo lo scopo non di precludere bensì semplicemente di scoraggiare il ricorso ad una modalità di esecuzione dell'appalto, il subappalto, che per natura è idoneo a creare problemi che si riflettono sulla corretta esecuzione dell'appalto e sul rispetto di alcune norme a carattere imperativo (rispetto obblighi previdenziali per i dipendenti del subappaltatore; rispetto norme a tutela dell'ambiente).

Impianti a gas, pubblicate nuove Linee guida CIG

Sul portale del Comitato Italiano Gas sono state pubblicate due nuove Linee guida Cig: le Linee Guida CIG n. 1 "Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati tecnici obbligatori per impianti alimentati a gas combustibile" (Edizione Maggio 2018) che sostituisce la Linee guida n. 1:2010 e le Linee guida CIG n. 11 "Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas" (Edizione Maggio 2018) che sostituisce la Linea guida n. 11:2014.

Chi fosse interessato a riceverne copia Cna Cuneo è a disposizione per l'invio delle copie dei documenti in formato PDF via mail.

Parere negativo su Consiglio di Stato su nuovo DPR F-Gas

Il Consiglio di Stato ha espresso numerosi rilievi e di conseguenza sospeso l'emissione del suo parere sullo schema di nuovo DPR di recepimento del Regolamento UE 517/2014 già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni. Se non si tratta di una bocciatura, poco ci manca. Una vera e propria bacchettata rifilata al Ministero dell'Ambiente che lo aveva trasmesso, per il parere di merito, al Consiglio stesso il 9 maggio.

Nel suo parere il CdS ricorda che le norme di attuazione del precedente Regolamento UE 842/2006, il DPR 43/2012 attualmente in vigore ed il Dlgs 26/2013 sulle sanzioni, furono emanate "con rilevantissimo ritardo" per cui "si ritiene necessaria la massima sollecitudine nell'emanazione dello schema in esame". Analoga rapidità viene richiesta per l'emanazione di un nuovo "Decreto Sanzioni" che dovrà sostituire il Dlgs vigente. Sarà pertanto fondamentale fare in modo che l'approvazione del decreto legislativo sulle sanzioni sia contestuale, o quasi, all'entrata in vigore del nuovo DPR f-gas".

In mancanza del decreto sulle sanzioni, sottolinea infatti il Consiglio, l'effettività del nuovo DPR f-gas "sarebbe vanificata". Inoltre, Il Consiglio di Stato, anche se "apprezza positivamente la istitu-

zione della Banca Dati di cui all'art. 16", chiede comunque di acquisire ulteriori elementi dal Ministero dell'Ambiente in merito alla previsione di minori oneri per 29 milioni di euro all'anno, contenuta nella Relazione AIR (l'analisi di impatto della regolamentazione), che il nuovo sistema della Banca Dati dovrebbe consentire agli operatori.

In pratica, il Consiglio "ritiene opportuno un approfondimento sugli aspetti relativi agli oneri che lo schema accolla alle imprese ed ai cittadini" e chiede maggiore dettagli.

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCACI ANCHE SU:



RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

Il testo del decreto è stato QUINDI rimandato al Ministero dell'Ambiente per le modifiche richieste.

CNA HA già avanzato al Ministero la richiesta di una riapertura del confronto con le associazioni di categoria per giungere ad un miglioramento del decreto in maniera da rendere più fruibili e meno onerosi, dal punto di vista burocratico ed economico, gli adempimenti previsti dalla normativa.

Percorsi di crescita professionale per imprese di pulizia

CNA Imprese di pulizia ha realizzato "I percorsi di crescita professionale": si tratta di corsi di formazione a distanza pensati come strumenti di qualificazione e aggiornamento rivolti specificamente alle imprese del settore che gli imprenditori iscritti alla CNA e i loro dipendenti possono frequentare quando e dove vogliono grazie alla piattaforma di formazione a distanza del sistema CNA "Formerete".

Per info di dettaglio potete cliccare sul link di seguito evidenziato :

<http://www.cna.it/mestieri/imprese-di-pulizia-e-disinfestazione#.WxaaUctDuUk>

Fatturazione elettronica carburanti 2018: dal 1° luglio scatta l'obbligo

A partire dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica per il pagamento di carburanti. Contestualmente sarà abolita la scheda carburante.

Indicazioni in merito agli aspetti più salienti della fatturazione elettronica carburanti tra privati sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 30/4/2018 ed i provvedimenti n. 73203 del 4/4/2018 e n. 89757 del 30/4/2018.

Quindi dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.

informa &



Confederazione Nazionale dell'Artigiano e della Piccola e Media Impresa
Associazione Territoriale di Cuneo

informa è un progetto dedicato alla formazione e informazione rivolta alle imprese. Un programma tecnico normativo consulenziale gratuito, la bussola che offre indicazioni su, argomenti e opportunità che il mercato offre.

!!! ATTENZIONE !!!

IL PROGETTO È
INTERAMENTE GRATUITO
E OFFERTO A TUTTI GLI
IMPRENDITORI DA
CNA CUNEO

STUDIO 
COMUNICAZIONE

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

MEDICINA DEL LAVORO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

CREDITO D' IMPOSTA

CERTIFICAZIONI E PREPARAZIONE

ACCESSO AL CREDITO E BANDI

WELFARE AZIENDALE

INFORMATIVE COMMERCIALI

RECUPERO DEL CREDITO

SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

RICHIEDI INFORMAZIONI TRAMITE

LA VISITA DI UN INCARICATO

info@in-forma.net

Tale obbligo però non scatta per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l'acquirente informi il rivenditore che l'acquisto è stato eseguito nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

L'obbligo riguarda le fatture relative a cessioni di benzina o gasolio in generale destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori, nonché per quelle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Rimangono escluse fino al 31 dicembre 2018 alcuni tipi di cessioni, quali:

- le cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni
- le cessioni di carburanti per impianti di riscaldamento
- le cessioni di carburanti per attrezzi vari

Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di pagamento che bisognerà utilizzare per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l'IVA.

Le spese per l'acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i mezzi idonei (come individuati dal provv. AE 4 aprile 2018): si tratta di tutte le modalità di pagamento diverse dal contante ad oggi esistente. Dal bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovvia-

mente carte di credito, bancomat, carte prepagate e carte o buoni carburante.

I benzinai dovranno, a seguito di richiesta, emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per chi intende beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto.

Imprese e professionisti, in sede di acquisto di benzina e gasolio, dovranno esplicitamente richiedere al fornitore l'emissione dell'e-fattura: come detto l'obbligo ad oggi non è generalizzato ma riguarda soltanto i titolari di partita IVA.

L'acquirente quindi dovrà informare il benzinai che l'acquisto è effettuato nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. In caso contrario l'operazione si considererà effettuata da un privato, non sarà possibile beneficiare di detrazione IVA e della deduzione della spesa.

L'emissione della fattura elettronica deve avvenire entro la fine della giornata lavorativa.

Qualora il pagamento del carburante avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente o con altro strumento consono (provvedimento Ag. Entrate 4 aprile 2018), la deducibilità in capo all'impresa o al professionista, quale datore di lavoro, permane se l'ammontare viene regolarmente rimborsato in modo tracciabile. Meno dati da indicare rispetto a quanto previsto, in precedenza, per la compilazione della ormai abrogata scheda carburante: l'indicazione di targa o altro elemento identificativo del veicolo non rientra tra i dati obbligatori da indicare nella fattura.

Il contenuto della fattura elettronica, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della tracciabilità della spesa e in primis per la deducibilità del costo.

Sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 o 21 bis del DPR 633/72, se la fattura è ordinaria, deve contenere il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l'imponibile, l'imposta e



OGGI RISPARMIA DI PIU'!

CNA Servizi Più
I nostri **vantaggi e sconti esclusivi**
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.

l'aliquota.

Tali dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dal sistema di interscambio e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata.

Fatturazione elettronica carburanti 2018: i buoni carburante

Tra i mezzi di pagamento idonei per dedurre il costo e detrarre l'IVA sulle spese per l'acquisto di benzina e gasolio rientrano anche carte utilizzate negli contratti di netting o buoni carburante, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

Se anche in questo caso sarà necessario rispettare gli obblighi di tracciabilità del pagamento, non sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica al momento del rifornimento ma, al contrario, il documento dovrà essere emesso al momento della ricarica della carta ovvero dell'acquisto del buono carburante.

Regole diverse nel caso in cui, invece, il rifornimento è effettuato presso le cosiddette pompe bianche (ossia le stazioni di servizio no logo, che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note).

Se il buono/carta consente di rifornirsi presso questi impianti o anche consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

Poiché le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e che precedenti documenti di prassi consentivano per i 'buoni' utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, è lecito ritenere che i buoni emessi e utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità di tali indicazioni non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.